



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Provincia di Agrigento

N° 9 Reg.

del 14/05/2016

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni Civili.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **MAGGIO** ore **10:00** e seguenti, nella sede provvisoria del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente Errera Gerardo

Assiste il Segretario Comunale Reggente Dott. Domenico Tuttolomondo

Al momento dell'appello alle ore 10:10 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sottoindicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	Montana Andrea Claudio	SI	9	Billeci Vincenzo	SI
2	Almanzo Anna	NO	10	Luca Eugenio	SI
3	Aruta Marco Claudio	SI	11	Errera Gerardo	SI
4	Brischetto Rosalia Antonella	SI	12	Pavia Andrea	SI
5	Amato Girolamo Antonino	SI	13	Lo Grasso Vincenza	SI
6	Tuccio Francesco	NO	14	Maggiore Felicetta	SI
7	Fragapane Giuseppe	SI	15	Bono Concetta	SI
8	Maraventano Domenico	SI			

Assegnati n°15 - In carica n°15 - Presenti n°13 - Assenti n°02

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: (Aruta, Bono e Lo Grasso)

6. Approvazione Regolamento per l'istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni Civili.

Relaziona il Responsabile del Settore II Dott.ssa Giada Balsamo la quale dà lettura della proposta di deliberazione nonché del regolamento allegato alla proposta che si compone di n. 8 articoli.

Il Presidente dato atto che nessun consigliere chiede di parlare mette ai voti il punto iscritto all'o.d.g. e precisa che lo stesso essendo un cattolico praticante vota contro il punto relativo all'oggetto.

La votazione espressa in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato: consiglieri presenti 13 voti a favore n. 11, 1 contrario (Errera) n. 01 astenuto (Maraventano)

Per quanto sopra

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore II - Dott.ssa Giada Balsamo che si allega al presente provvedimento -- allegato "A" avente ad oggetto:
"Approvazione Regolamento per l'istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni Civili."

C.C. 14/5/2016

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione del registro amministrativo delle unioni civili.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta di Deliberazione n. 09 del 14/05/2016

Vista la L.R. n. 6 del 20.03.2015 recante "Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità in genere. Istituzioni del registro regionale delle unioni civili", pubblicata nel supplemento n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.1) n.13 del 27.03.2015 (n.12), con la quale è stato istituito il registro delle unioni civili presso l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 6/2015 il quale dispone che "I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attenendosi ai principi in essa contenuti, adeguano i propri regolamenti al fine di tutelare e sostenere le famiglie, ai sensi dell'articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, e le unioni civili iscritte nel registro di cui al comma 1 per la fruizione dei servizi comunali erogati e di favorirne l'integrazione attraverso l'attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche del territorio;

Vista la nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, acquisita al prot. n. 4712 del 04.04.2016 con la quale, facendo seguito a una precedente nota, si sollecita l'Ente a istituire il registro comunale dell'unioni civili individuando il Responsabile della tenuta del registro, dandone comunicazione all'Assessorato;

Dato atto:

- che la Comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
- Che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di Comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico";
- Che con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone- nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri;

- Che da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012, ha affermato sulla scorta, in particolare, dell'art. 2 della Costituzione, che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;
- Che la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita Familiare" protetta dall'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge N. 848 del 4 agosto 1955, come confermato da ultimo dalla Corte Europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04);
- Che la direttiva 2004/38 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti, ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
- Che il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000;
- Che il Comune quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;
- che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;

Ritenuta pertanto l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/89 (Regolamento Anagrafico);

VISTI:

- gli Artt. 2, 29 e 117 1° comma della Costituzione;
- la sent. N. 138/10 della Corte Costituzionale;
- la sent. n. 4184/12 Cassazione sez. civile;
- art. 8 Convenzione Europea dei Diritti e delle libertà fondamentali;
- art. 4 del DPR n. 223 del 1989;
- Decreto legislativo n. 267/2000;
- la L.R. 6/2015;
- l'O.EE.LL. della regione siciliana

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Lampedusa, li 14/04/2016

Il Responsabile del Settore II

Dott.ssa Giada Balsamo



SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE QUANTO SEGUE

1. Di istituire il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Lampedusa e Linosa;
2. Di dare atto che il sopra citato registro non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile;
3. Di approvare per le motivazioni sopra esposte, il Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili il cui testo è allegato alla presente proposta di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "A").

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giada Balsamo



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. ____ DEL _____

SOMMARIO

Articolo 1 – Principi generali	2
Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili.....	2
Articolo 3 – Iscrizione nel Registro.	2
Articolo 4 – Rilascio di attestato di unione civili	3
Articolo 5 – Cancellazione dal Registro	3
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali	4
Articolo 7 – Disposizioni transitorie.....	4
Articolo 8 – Entrata in vigore	4

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Lampedusa e Linosa, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni civili e delle convivenze, ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso atti che consentano l'accesso ai benefici che l'amministrazione comunale riconosce in materia di diritto alla casa, ai servizi sociali e rispetto a qualunque ambito verso il quale il comune possa esercitare le proprie prerogative. Garantisce l'attuazione dei principi costituzionali di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, e dalla legge Regionale n. 6 del 20 marzo 2015 pubblicata sulla GURS n. 13 del 27.03.2015.
2. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
3. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

ART. 2 – ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLE UNIONI CIVILI

1. Ai fini del presente Regolamento è considerata Unione Civile il rapporto affettivo e/o di mutua solidarietà tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso che non siano legate tra loro da vincoli giuridici e parentali coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel comune di Lampedusa e Linosa e che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nel Registro delle Unioni Civili.
2. Le aree tematiche prioritarie nel cui ambito sono attivate azioni di contrasto alla discriminazione sono:
 - a) servizi abitativi;
 - b) servizi di assistenza sociale;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) servizi cimiteriali;
 - h) trasporti.
3. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando di produrre condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

ART. 3 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Possono richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel Comune di Lampedusa e Linosa, di cittadinanza italiana o straniera, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, affinità, tutela, curatela o da altri vincoli giuridici, ma solo da vincoli affettivi. O per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

2. Possono altresì, richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni che avendo i requisiti di cui al comma precedente ed avendo ottenuto la residenza nel comune di Lampedusa e Linosa da almeno un anno, dimostrino lo status di coabitazione da almeno un anno nel Comune di provenienza o risultino già iscritte nel registro delle unioni civili o similare di altro Comune.
3. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
4. Al fine dell'iscrizione nel registro, gli interessati devono aver già costituito famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del dpr n. 223/1989 (Regolamento anagrafico). Il riferimento alla famiglia contenuto nell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
5. L'iscrizione è disposta entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica dell'effettiva coabitazione accertata esclusivamente sulla base delle risultanze del registro della popolazione residente del Comune di Lampedusa e Linosa.
6. La domanda deve contenere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti e l'assenza delle cause che ne impediscono, secondo il presente regolamento, la relativa iscrizione.
7. L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili non costituisce nuovi status e non riconosce poteri o doveri diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'Ordinamento giuridico agli stessi soggetti. Il Registro delle Unioni Civili non ha alcuna relazione o connessione con l'Ordinamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente e con l'Ordinamento dello Stato Civile e non interferisce con la tenuta dei Registri Anagrafici e dello Stato Civile, disciplinata da norme dello Stato.

ART. 4 – RILASCIO DI ATTESTATO DI UNIONE CIVILE

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati iscritti al registro, l'attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo", in relazione a quanto documentato dal registro delle unioni civili. L'attestato viene rilasciato ai soli fini del riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni comunali.

ART. 5 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Lampedusa e Linosa determina la cancellazione dal registro. Essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.
2. Nel caso in cui permanga la coabitazione, ma vengano meno i rapporti affettivi, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia venuta a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, provvede d'ufficio e tale violazione viene sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti senza averne diritto.
4. Nel caso in cui l'ufficio competente abbia provveduto d'ufficio alla cancellazione dal registro, il provvedimento di cancellazione dovrà essere comunicato agli interessati.

Articolo 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nel Registro è effettuato nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.
2. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati e agli organi della pubblica amministrazione o agli incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

ART. 7– DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta comunale dovrà provvedere, dandone idonea pubblicità, ad istituire il registro delle unioni civili, ad individuare l'ufficio competente alla tenuta del registro e a predisporre la modulistica da utilizzare.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Erreca Gerardo

Il Consigliere Anziano

Sig. Andrea Claudio Montana

Il Segretario Generale

Dott. Domenico Tuttolomondo

"CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE"

(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / ai sensi dell'art. 12.

() Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

() Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,

Il Segretario Generale